

## COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 70/26/2012

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva in parte il ricorso proposto da Ca. Ce. Au. avverso avviso di accertamento - emesso dall'Ufficio a seguito di notifica di questionario e successivo contraddittorio - con il quale veniva determinato per l'anno d'imposta 2006 il reddito sintetico in € 132.822,00 ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5 del D.P.R. 600/73 con una maggiore imposta IRPEF accertata di € 48.503,46 oltre interessi e sanzioni, contro un reddito imponibile dichiarato di euro zero portato dalla predetta Commissione ad € 100.727,00 ritenendo fondate le eccezioni formulate dal ricorrente in merito agli acquisti effettuati dalla ex moglie, divorziata dal 2006, consistente in due autoveicoli BMW e un natante mentre risultano non adeguatamente giustificate le disponibilità, finanziarie per l'acquisto di prestigiosi autoveicoli tra cui una Ferrari e il sostenimento di spese di mantenimento, né risulta dimostrato che il frutto della disponibilità all'estero rientrata in Italia a seguito dell'adesione del ricorrente allo scudo fiscale, sia stata utilizzata per l'acquisto dei beni accertati dall'Ufficio né adeguatamente provata la erogazione di € 2.000,00 mensili effettuate dal padre a suo favore.

Appella il Ca. censurando la sentenza impugnata per carenza di motivazione, non avendo i giudici di prime cure specificato in che modo hanno determinato l'imponibile in € 100.727,00 e per violazione dell'art. 112 c.p.c.

Ribadisce che vanno esclusi dal calcolo:

- 1) - perché riferiti al 2009, gli incrementi patrimoniali e/o decrementi patrimoniali perché il D.L. n. 78/2010 prevede l'applicazione del nuovo redditometro dall'esercizio 2009 e il nuovo accertamento sintetico per cui vanno esclusi gli acquisti della MUTUSTANG di € 16.300 del 6.7.2009 e della BIANCHINA di € 1.800 del 10.4.2009;
- 2) - perché riferiti, agli anni, 2007 - 2008, le autovetture acquistate in tali anni ex art. 38, comma 5 D.P.R. 600/73 per cui in relazione all'anno 2006 non risultano incrementi patrimoniali e vanno esclusi gli incrementi e decrementi degli anni successivi. Nello specifico è stata venduta la Ferrari comprata nel 2006 come risulta dalla misura del PRA e dai due assegni di € 45.000 cadauno;
- 3) - I beni attribuiti alla ex moglie Be. Gi. e segnatamente due autovetture BMW e l'imbarcazione da diporto a motore acquistati dal 2006 in avanti in quanto dalla stessa divorziata;

Sulla base di quanto sopra la ricostruzione del reddito sintetico per l'anno 2006 risulta pari a € 36.909,00 (redditi gestione Ferrari 10 mesi € 27.560,00 e gestione casa € 9.349,00) da cui vanno detratte € 124.000 relative alla vendita della Ferrari € 90.000, 2% annui per rendimento lordo investimenti esteri scudati per € 500.000,00 (10.000,00 x 1 anno 2006) € 10.000; erogazione del padre per l'anno 2005, € 24.000 (€ 2.000 al mese).

Fa presente che utilizza, gratuitamente un appartamento di proprietà dei genitori che assiste e con cui convive con l'impegno di curare e gestire il patrimonio immobiliare (contratti di locazione, riscossione canoni, pagamento tasse, adempimenti fiscali, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili) ricevendo dal padre un compenso mensile di € 2.000,00 a partire dal 2002 come si evince dalla dichiarazione scritta che non può non superare la, presunzione semplice della capacità contributiva.

Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.

Controdeduce l'Ufficio confutando le argomentazioni di controparte facendo presente che l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato in quanto richiama, i parametri del

redditometro la cui efficacia presuntiva è di tipo relativo e consente al contribuente di fornire prove contrarie purché convincenti e rigorose.

In merito allo scudo fiscale la tutela di cui al D.L. 1.7.2009 può trovare applicazione per le manifestazioni di ricchezza che siano realizzate dopo l'emersione e non per le spese che siano sostenute nell'anno in questione. In merito agli elementi di capacità contributiva risulta che il Ca. dichiara redditi pari a zero mentre dispone a vario titolo e in diversi periodi di 4 autovetture di pregio e di grossa cilindrata. In merito all'appartamento in uso di proprietà dei genitori non dimostra, che le spese relative sono sopportate dai genitori. Con riferimento alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del 4.5.2006 non si comprende da dove il Ca. prende i soldi, € 6.000,00 al mese, che deve corrispondere all'ex coniuge per concorrere al mantenimento del figlio Ma., da rivalutarsi sulla base degli indici ISTAT oltre alle spese mediche ordinarie non pagate dal SSN e di quelle scolastiche e sportive.

Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

In data 23.3.2012 il Ca. replica alle controdeduzioni dell'Ufficio producendo certificato di attribuzione del numero di partita IVA, fattura relativa al compenso percepito dal padre per la gestione familiare degli appartamenti ubicati in Meda nel periodo novembre e dicembre 2009 e dichiarazione UNICO relativo all'anno d'imposta 2009 facendo presente di aver formalizzato in tal modo la percezione dal padre di € 2.000,00 mensili per l'assistenza e la gestione del patrimonio immobiliare dei suoi genitori. Lamenta di non esservi stato un vero e proprio contraddittorio e ribadisce la violazione della normativa dello scudo fiscale in quanto la dichiarazione riservata preclude ogni accertamento tributario e contributivo relativo ai periodi d'imposta che hanno termine il 31.12.2008 e in ogni caso con riferimento ai presupposti verificatesi fino a tale data, limitatamente ai maggiori imponibili accertati, rappresentati dalle somme e dalle attività emerse e comunque fino alla concorrenza degli importi indicati nella predetta dichiarazione, cioè a dire per le annualità ante 2008, la suddetta preclusione opera automaticamente in tutti i casi in cui è possibile anche astrattamente ricorrere agli imponibili accertati a somme o attività emerse con lo scudo e quindi in presenza di contestazioni basate su ricavi o compensi occultati e nei confronti di accertamento di tipo sintetico. Esiste un doppio scudo per l'accertamento perché nel sintetico il contribuente si giustifica anche con le entrate patrimoniali che nel caso di specie corrispondono alle attività patrimoniali scodate pari a € 500.000,00 che a tutti gli effetti sono affrancati per IRPEF e contributi sia per l'anno 2005 che per gli anni successivi.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione Tributaria Regionale ritiene di dover confermare la sentenza impugnata per quattro ordini di motivi.

Il primo, in quanto non sussiste il difetto di motivazione della sentenza impugnata né la violazione dell'art. 112 c.p.c. atteso che nella stessa vengono esplicitati i motivi della riduzione a € 100.727,00 dell'imponibile determinato dall'Ufficio applicando il redditometro in € 132.822,00. Tali motivi consistono nel fatto che due autovetture BMW e l'imbarcazione da diporto a motore acquistati dal 2006 in avanti appartengono alla ex moglie del Ca. e per il fatto che il Ca. nei vari periodi è risultato proprietario di quattro autovetture di grossa cilindrata e notevole pregio tra cui una Ferrari e lo stesso non ha fornito prove idonee per vincere la presunzione derivante dall'applicazione del redditometro. Allo stesso modo deve ritenersi motivato l'avviso di accertamento atteso anche che lo stesso è stato preceduto da apposito questionario e regolare contraddittorio circostanze queste che hanno posto il contribuente in condizione di conoscere e di contestare gli elementi su cui si fonda l'operato dell'Ufficio.

Il secondo, in quanto è da considerarsi legittima l'applicazione agli, anni anteriori dei coefficienti presuntivi di reddito adottati posto che l'applicabilità dei redditometri, contenuti in decreti ministeriali successivamente al periodo d'imposta da verificare è da ritenersi insita nell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il terzo in quanto non costituisce prova contraria idonea a vincere la presunzione di maggior reddito su cui è fondato un accertamento sintetico la circostanza secondo la quale il contribuente abbia aderito allo scudo fiscale ter (art. 13 bis del D.L. n. 78/2009) rimpatriando somme detenute all'estero, qualora gli incrementi patrimoniali che motivano l'accertamento si siano verificati in epoca anteriore al rimpatrio.

Il quarto, in quanto il Ca. non ha dimostrato nemmeno in grado di appello, producendo idonea documentazione:

- che convive con i genitori cui presta assistenza e con i quali abita in un'abitazione dei proprietà del padre Ca. Ma., sita in via Roma, n. 27 a Meda;
- che le spese dell'abitazione nella quale abita vengono sopportate dai propri genitori;
- che percepisce € 2.000,00 al mese dal padre atteso che la dichiarazione di quest'ultimo non ha alcuna valenza probatoria in quanto nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale; - da dove reperisce le somme pari a € 600,00 che mensilmente deve corrispondere alla ex moglie per contribuire al mantenimento del figlio Ma. cui devono aggiungersi le spese mediche non rimborsate dal SSN, scolastiche, ecc. così come dispone la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, Sezione IV Civile, nella causa avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- da dove reperisce le somme per condurre un tenore di vita sicuramente non basso atteso che il reddito che dichiara è pari a zero.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente in complessivi € 1.000,00.

#### **P.Q.M.**

la Commissione respinge l'appello del contribuente confermando la sentenza impugnata.

Condanna il contribuente al pagamento, in favore dell'Ufficio, delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.000,00.